SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2236

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BONANSEA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1995

Modifiche alla giurisdizione dei tribunali e delle preture circondariali di Pinerolo e di Torino

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – L'attuale assetto degli uffici giudiziari italiani corrisponde a quello disegnato dai singoli Stati che componevano l'Italia pre-unitaria.

La nostra rete giudiziaria è passata immune attraverso avvenimenti che hanno radicalmente cambiato il volto del nostro Paese, ne hanno mutato profondamente l'equilibrio socio-economico, ne hanno trasformato l'assetto territoriale.

La domanda di giustizia proveniente dalla collettività – e ci riferiamo non solamente alla giustizia penale, ma anche e soprattutto a quella civile ed amministrativa – rimane spesso inevasa ovvero viene assecondata con ritardi gravissimi, che pongono l'Italia a livelli assai lontani dagli *standard* europei ed occidentali.

I Governi che si sono succeduti non sono stati in grado di ridisegnare la distribuzione degli uffici giudiziari: i diversi tentativi, anche quelli caratterizzati da progetti organici e di ampio respiro, sono stati duramente ostacolati da pressioni localistiche e corporativistiche che si sono contrapposte, in maniera sempre molto puntuale, alle varie ipotesi di soppressione od accorpamento degli uffici giudiziari.

La conseguenza è che esistono nel nostro Paese forti squilibri: vi sono tribunali dove, per indici di lavoro ed esiguità del bacino di utenza, il costo di ciascuna decisione giudiziaria è altissimo, al punto tale da poter essere considerati presìdi giudiziari antieconomici nel rapporto costi-benefici; ve ne sono altri, invece, in cui l'enormità della domanda di giustizia richiede la costituzione di «mega uffici giudiziari», di costo elevatissimo e di difficile gestione, in cui la resa giudiziaria (in termini di produttività) è inferiore alla media.

Partendo da questa premessa, è agevole individuare nei tribunali medi e con bacini di utenza omogenei, lo *standard* ottimale per la gestione degli uffici, in cui i ritmi di lavoro sono accettabili e la resa sufficientemente adeguata. A questa conclusione, peraltro, perveniva anche il disegno di legge presentato nel 1990 dall'allora ministro Vassalli (atto Senato n. 2478, X legislatura), che rappresenta l'ultima iniziativa governativa in materia, il cui principio ispiratore era appunto quello di favorire la costituzione di uffici giudiziari medi. Solo perseguendo la realizzazione di questa tipologia, infatti, è possibile contemperare la necessità di «portare la giustizia al cittadino», favorendo un reticolo giudiziario diffuso ed ottimizzandone la spesa.

In attesa e nella speranza che questo obiettivo possa essere perseguito con un disegno complessivo – che tuttavia può essere solamente il risultato dell'iniziativa di un Governo che sia espressione di una maggioranza parlamentare stabile e forte – la presente proposta intende applicare i princìpi ora illustrati al territorio della zona del Pinerolese, caratterizzato da un tribunale di dimensioni modeste – con sede appunto in Pinerolo – la cui giurisdizione territoriale confina con quella del tribunale di Torino, classificato dalla legge 22 dicembre 1973, n. 884, tra i «maggiori centri giudiziari» italiani, insieme a Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Trieste e Venezia.

La proposta mira a trasferire il territorio di alcuni comuni, attualmente ricadenti nella giurisdizione del tribunale e della pretura circondariale di Torino, all'interno della giurisdizione dei corrispondenti uffici giudiziari di Pinerolo, che attualmente coprono il territorio di 53 comuni per una popolazione pari a 147.146 unità. Con la presente proposta entrerebbero a far parte della giurisdizione del tribunale e della pretura di Pinerolo i comuni di Piossasco, Bruino, Candiolo, Rivalta di Torino, Orbas-

sano, oltre alla comunità montana Val Sangone composta dai comuni di Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana e Valgioie che hanno in complessivo una popolazione di 86.393 abitanti e che sono geograficamente contigui ed omogenei al circondario di Pinerolo. Complessivamente quindi il presente disegno di legge ha come obiettivo quello di includere nel tribunale e nella pretura circondariale di Pinerolo 64 comuni per un numero totale di 233.539 abitanti.

L'ipotesi risulterebbe realizzabile per la presenza in Pinerolo di un moderno ed attrezzato edificio giudiziario e per l'ampiezza dei collegamenti viari già presenti, anche in vista della auspicabile realizzazione del collegamento autostradale Torino-Pinerolo, oltre che per l'attuale sistema dei trasporti. Il nuovo assetto, che richiederebbe ovviamente un intervento sulle dotazioni dei ruoli del personale del tribunale di Pinerolo, permetterebbe al tribunale di Torino di alleggerire il pesantissimo carico di lavoro da cui è attualmente oppresso, riuscendo a soddisfare la richiesta di giustizia con maggiore puntualità e celerità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il tribunale di Pinerolo esercita la propria giurisdizione sui seguenti comuni: Airasca; Angrogna; Bibiana; Bobbio Pellice; Bricherasio; Bruino; Buriasco; Campiglione Fenile; Candiolo; Cantalupa; Castagnole Piemonte; Cavour; Cercenasco; Coazze; Cumiana; Fenestrelle; Frossasco; Garzigliana; Giaveno; Inverso Pinasca; Lombriasco; Luserna San Giovanni; Lusernetta; Macello; Massello; None; Orbassano; Osasco; Osasio; Pancalieri; Perosa Argentina; Perrero; Pinasca; Pinerolo, Piossasco; Piscina; Pomaretto; Porte; Pragelato; Prali; Pramollo; Prarostino; Reano; Rivalta di Torino; Roletto; Rorà; Roure; Salza di Pinerolo; Sangano; San Germano Chisone; San Pietro Val Lemina; San Secondo di Pinerolo; Scalenghe; Sestriere; Torre Pellice; Trana; Usseaux; Valgioie; Vigone; Villafranca Piemonte; Villar Pellice; Villar Perosa; Virle Piemonte; Volvera.

2. La giurisdizione della pretura circondariale di Pinerolo si estende a tutti i comuni indicati al comma 1.

Art. 2.

1. *Il Ministro di grazia e giustizia* è autorizzato a modificare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero, l'organico del personale degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle *A* e *B*, annesse all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituite dalle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Gli affari civili e penali in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, pendenti davanti al tribunale e alla pretura circondariale di Torino e riguardanti il territorio dei comuni che ricadevano, prima della predetta data, nella giurisdizione degli uffici giudiziari predetti restano attribuiti, fino alla loro completa definizione, alla cognizione di tali uffici.